

Assemblea degli Azionisti
del 30 aprile 2014 (I convocazione)
e del 2 maggio 2014 (II convocazione)

Relazioni illustrative degli Amministratori

MONDADORI



Assemblea degli Azionisti
del 30 aprile 2014 (I convocazione)
e del 2 maggio 2014 (II convocazione)

Parte ordinaria – punto 4 all’ordine del giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori

Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

MONDADORI

Assemblea degli Azionisti del 30 aprile/2 maggio 2014

parte ordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.

Signori Azionisti,

L'Assemblea del 23 aprile 2013 aveva deliberato, ai sensi dell'art. 2357 del codice civile e con durata stabilita fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, l'autorizzazione all'acquisto di fino a massime n. 9.692.334 azioni proprie.

L'autorizzazione assembleare consentiva il raggiungimento del limite del 10% del capitale sociale, tenuto conto delle complessive n. 14.953.500 azioni proprie, corrispondenti al 6,067% del capitale, già direttamente o indirettamente possedute dalla Società alla data della delibera, di cui n. 10.436.014 direttamente in portafoglio ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e n. 4.517.486 possedute dalla controllata Mondadori International S.p.A.

Il prezzo unitario di acquisto era stato determinato con riferimento ad un importo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello dell'operazione di acquisto, aumentato del 10%, ferma comunque l'applicazione delle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 in termini di prezzi e di volumi giornalieri di acquisto.

L'Assemblea del 23 aprile 2013 aveva inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie acquistate o comunque in portafoglio alla società sulla base di un prezzo o valore unitario delle azioni oggetto di disposizione non inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

Successivamente alla delibera assembleare Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. non ha proceduto, direttamente o indirettamente tramite società controllate, ad acquisti di azioni proprie né ad atti di disposizione delle stesse.

Conseguentemente, alla data della presente relazione il numero di azioni proprie detenute complessivamente da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è invariato in n. 14.953.500, pari al 6,067% del capitale sociale.

Si specifica che per effetto della fusione per incorporazione in Arnoldo Mondadori Editore della controllata Mondadori International S.p.A. perfezionata nel corso dell'esercizio 2013, si sono trasferite in capo all'incorporante n. 4.517.486 azioni Mondadori già detenute dalla società incorporata. Le azioni proprie complessive sopra indicate sono conseguentemente tutte detenute direttamente da Arnoldo Mondadori Editore.

In considerazione della scadenza della precedente citata autorizzazione assembleare del 23 aprile 2013 ed al fine di mantenere in capo al consiglio di amministrazione la facoltà di cogliere eventuali opportunità di investimento o di operatività sulle azioni proprie, Vi proponiamo di rinnovare, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e comunque per un periodo massimo di 18 mesi dalla delibera, l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie e a disporre delle azioni proprie acquistate o comunque in portafoglio alla Società, secondo le modalità che seguono:

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie trovano fondamento, in linea con le precedenti autorizzazioni assembleari, nell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di:

- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio quale eventuale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società;
- utilizzare le azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società, da società controllate o da terzi;
- disporre eventualmente, ove ritenuto strategico per la società, di opportunità di investimento o disinvestimento anche in relazione alla liquidità disponibile;
- disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio delle opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'Assemblea degli Azionisti. In merito alle modalità applicabili ai Piani di Stock Option si rinvia ai documenti informativi pubblicati ai sensi dell'art. 84 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 e disponibili sul sito www.mondadori.it.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione.

L'autorizzazione si riferisce all'acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,26 fino al raggiungimento - tenuto conto delle azioni proprie già detenute - del 10% dell'attuale capitale sociale, rappresentato da n. 24.645.834 di azioni ordinarie.

Con riferimento alla data della presente relazione, considerato che, come sopra indicato, la società detiene direttamente complessive n. 14.953.500 azioni proprie, corrispondente al 6,067% del capitale, l'autorizzazione si riferirebbe all'acquisto di fino ad ulteriori massime n. 9.692.334 azioni (3,933% del capitale).

3. Ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

In relazione a quanto indicato al precedente punto 2 il numero massimo di azioni acquistabili in base all'autorizzazione assembleare proposta si riferisce al limite

del 10% dell'attuale capitale sociale, tenuto anche conto delle azioni già in portafoglio.

Conseguentemente non eccede, in conformità alle disposizioni dell'articolo 2357, comma 3, del codice civile, quale da ultimo riformulate con D.L. 10 febbraio 2009 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, la quinta parte del capitale sociale.

4. Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta.

La durata dell'autorizzazione all'acquisto è richiesta fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e comunque per un periodo non superiore ai 18 mesi successivi alla data della relativa delibera dell'Assemblea ordinaria, mentre la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è richiesta senza limiti temporali.

5. Il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo.

Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto viene determinato sulla base dei medesimi criteri oggettivi di cui alla precedente autorizzazione e quindi per un prezzo unitario non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 20%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 10%. Si applicano comunque, in termini di prezzi di acquisto, le ulteriori condizioni di cui all'art. 5 del Regolamento CE 2273/2003 richiamate al successivo punto 6.

In relazione al disposto dell'art. 2357, comma 1, codice civile gli acquisti verranno comunque effettuati nei limiti della riserva disponibile "riserva straordinaria" quale risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati.

Gli acquisti verranno effettuati, ai sensi dell'art. 144 bis comma 1 lettera b) del Regolamento Consob n.11971/1999, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati

stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, nonché in osservanza di ogni altra norma applicabile.

Gli acquisti verranno inoltre effettuati, in termini di definizione dei volumi e dei prezzi unitari, in conformità alle condizioni regolate dall'art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003 , ed in particolare:

- non verranno acquistate azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul mercato di acquisto;
- in termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno il 25% del volume medio giornaliero degli scambi del titolo Mondadori nei 20 giorni di negoziazioni precedenti le date di acquisto.

Gli atti di disposizione delle azioni proprie acquistate potranno avvenire sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione conformi alla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, fermo restando che il prezzo o il valore unitario attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

E' inoltre richiesta l'autorizzazione a disporre delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi a un prezzo corrispondente al relativo prezzo di esercizio o di conversione.

Relativamente alle modalità di disposizione delle azioni proprie a fronte dell'esercizio di opzioni assegnate ai beneficiari dei Piani di Stock Option il prezzo corrisponderà ai relativi prezzi di esercizio delle opzioni.

Proposte di delibere

Signori Azionisti,

se concordate con le nostre proposte Vi invitiamo ad adottare le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea ordinaria di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.,

vista la relazione del Consiglio di Amministrazione

delibera

- 1. di autorizzare, ai sensi dell’articolo 2357 del codice civile, l’acquisto di un numero massimo di azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 0,26 fino al raggiungimento - tenuto conto delle azioni proprie già detenute alla data della presente delibera assembleare - del 10% dell’attuale capitale sociale, rappresentato da n. 24.645.834 di azioni ordinarie.*

Gli acquisti potranno essere effettuati, in una o più volte, ad un corrispettivo unitario minimo non inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l’operazione di acquisto, diminuito del 20%, e massimo non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente l’operazione di acquisto aumentato del 10%. La definizione dei volumi e dei prezzi unitari di acquisto dovrà comunque avvenire secondo le condizioni regolate dall’art. 5 del Regolamento (CE) 2273/2003.

La durata della presente autorizzazione è stabilita fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dalla data della presente deliberazione;

- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, di procedere all’acquisto delle azioni alle condizioni sopra esposte, con la gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della società, secondo le modalità consentite dalla vigente normativa e così, ai sensi dell’art. 144 bis, comma 1 lettera b), del regolamento Consob n. 11971/1999, sui mercati re-*

golamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

3. *di costituire quale riserva indisponibile ai sensi dell'art. 2357-ter, ultimo comma codice civile, parte della riserva straordinaria per importo corrispondente agli acquisti effettuati;*

4. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera o comunque in portafoglio alla società, sia mediante alienazione delle stesse sui mercati regolamentati o secondo le ulteriori modalità di negoziazione attuabili in conformità alla normativa applicabile, sia quale corrispettivo dell'acquisizione di partecipazioni nel quadro della politica di investimenti della società, sia a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, sia quale modalità attribuendo agli stessi amministratori la facoltà di stabilire di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni. Il prezzo o il valore unitario attribuito alle azioni oggetto di disposizione non dovrà essere inferiore all'80% del prezzo di riferimento del titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, ovvero, relativamente agli atti di disposizione a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, relativi a strumenti finanziari emessi dalla società o da terzi, dovrà corrispondere al relativo prezzo di esercizio o di conversione. L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali;*

5. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, e per esso il Presidente e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro ed anche a mezzo di delegati, affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, possano disporre, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, delle azioni proprie acquistate in base alla presente delibera, o comunque già in portafoglio della Società, a fronte dell'esercizio di opzioni per l'acquisto delle azioni stesse assegnate o da assegnare ai destinatari dei Piani di Stock Option istituiti dall'assemblea degli azionisti, a prezzi corrispondenti ai prezzi di esercizio delle opzioni stabiliti con le modalità di cui ai relativi regolamenti.*

L'autorizzazione di cui al presente punto è accordata senza limiti temporali."

27 marzo 2014

Arnoldo Mondadori Editore SpA
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Marina Berlusconi



Assemblea degli Azionisti
del 30 aprile 2014 (I convocazione)
e del 2 maggio 2014 (II convocazione)

parte straordinaria - punto 1 all'ordine del giorno

Relazione illustrativa degli Amministratori

1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile:
 - 1.1 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, riservato in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.
 - 1.2 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 260.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.
 - 1.3 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.

Assemblea degli Azionisti del 30 aprile/2 maggio 2014
parte straordinaria

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione di deleghe ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile:
 - 1.1 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, riservato in opzione agli aventi diritto, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.
 - 1.2 Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 260.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.
 - 1.3 Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000; conseguente modifica dell'art. 6.6 dello statuto e delibere inerenti.

Signori Azionisti,

l'assemblea straordinaria del 29 aprile 2009 aveva deliberato:

- di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, senza previsione di esclusione del diritto di opzione, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000;
- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamiliardi).

Tali deleghe non sono state utilizzate dal Consiglio di Amministrazione nel periodo di riferimento.

Siete stati convocati in sede straordinaria per deliberare, sulla base delle modalità e delle motivazioni di seguito illustrate, in merito:

- alla proposta, in considerazione della scadenza dei relativi termini di esercizio, di rinnovo delle deleghe sopra richiamate, per un ulteriore periodo di cinque anni, corrispondente al termine massimo di legge, e alle medesime condizioni;
- alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il medesimo periodo di cinque anni, di una ulteriore delega ad aumentare il capitale sociale nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

Illustrazione e motivazioni delle proposte di modifiche statutarie.

PREMESSA

Ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del Codice Civile, lo statuto - anche mediante modifica dello stesso da parte dell'Assemblea Straordinaria - può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale o di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione della modifica statutaria. La facoltà attribuita al Consiglio di Amministrazione può prevedere, tra l'altro, anche l'adozione delle deliberazioni di cui al comma 4 dell'art. 2441 del Codice Civile.

L'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile disciplina la facoltà, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, di prevedere in statuto l'esclusione del diritto di opzione per gli aumenti di capitale nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

Lo statuto di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. recepisce, all'articolo 6.3, tale previsione prevedendo altresì espressamente la delegabilità al consiglio di

amministrazione da parte dell'Assemblea Straordinaria delle relative deliberazioni.

Le deliberazioni che Vi proponiamo di adottare riguardano:

- (i) a seguito della scadenza del periodo di esercizio della delega già attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2009, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento, in via anche scindibile e in una o più volte, il capitale sociale entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto ai sensi di legge, con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, il godimento, il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;
- (ii) a seguito della scadenza del periodo di esercizio della delega già attribuita dall'Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2009, l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, della facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessanta-milioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento;
- (iii) l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare, in una o più volte, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, il capitale sociale, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente e con

esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile.

In particolare, la delega proposta comprende la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare aumenti del capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile e in una o più tranches, mediante emissione di un numero massimo di azioni ordinarie non superiore al 10% del numero complessivo di azioni Mondadori costituenti il capitale sociale alla data di eventuale esercizio della delega e, comunque, per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni), e di determinare il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, delle azioni di nuova emissione.

Al riguardo - in conformità alle disposizioni stabilite dall'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente - il prezzo di emissione dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni e tale circostanza dovrà essere confermata in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.

MOTIVAZIONI DELLE DELEGHE

Le proposte di attribuzione delle deleghe sono motivate, in termini generali, dall'opportunità di mantenere e attribuire in capo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di attuare, attraverso modalità operative caratterizzate da maggiore rapidità di esecuzione e flessibilità rispetto alle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, eventuali operazioni sul capitale finalizzate al rafforzamento della struttura finanziaria a sostegno degli obiettivi di sviluppo del Gruppo, rappresentati, come già oggetto di informativa al mercato, sia dal consolidamento delle linee di business a maggior valore aggiunto e recupero di redditività dell'area periodici sia dalla crescita per linee esterne, anche nell'area digitale.

L'attribuzione delle deleghe prevista dagli art. 2420 ter e 2443 del Codice Civile consentirebbe di conseguire i predetti vantaggi in termini di flessibilità e

tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le opportunità e le condizioni di mercato più favorevoli per l'effettuazione di eventuali operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto degli elementi di incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

Oltre all'indicata maggiore flessibilità in merito alla tempistica di attuazione, rispetto alle deliberazioni assembleari, lo strumento della delega ha l'ulteriore vantaggio di rimettere al Consiglio di Amministrazione la determinazione, nel rispetto dei limiti e dei criteri di legge richiamati, delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'eventuale operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa nel periodo tra la comunicazione e l'avvio dell'operazione che intercorrerebbe ove la stessa fosse deliberata dall'Assemblea.

Con riferimento specifico alla delega esercitabile per eventuali aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% si rileva inoltre, che l'offerta rivolta a soggetti terzi può costituire un valido strumento per aumentare il flottante e consentire di mantenere in ogni momento un'adeguata liquidità del titolo, ovvero essere funzionale all'ingresso nel capitale sociale di investitori qualificati, limitando nel contempo gli effetti diluitivi per gli azionisti preesistenti.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio delle deleghe potrebbero inoltre essere destinate, oltre che al supporto degli obiettivi di crescita sopra richiamati, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di esigenze finanziarie che dovessero manifestarsi nei cinque anni successivi alla data della deliberazione assembleare di attribuzione delle deleghe stesse.

INSUSSITENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non configurano la ricorrenza di alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI

Se concordate con le proposte illustrate, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

1.1 Prima deliberazione.

"L'Assemblea Straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore SpA,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori*

delibera

- *di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione, anche in più tranche, di azioni ordinarie riservate in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;*
- *di modificare conseguentemente l'articolo 6, punto 6. dello Statuto sociale come di seguito riportato:*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6	Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6
<p>6. L'assemblea straordinaria del 29/30 aprile 2009 ha deliberato:</p> <p>a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione di azioni con facoltà per gli amministratori di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso il sovrapprezzo, delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;</p>	<p>6. L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 ha deliberato:</p> <p>a) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo massimo di nominali euro 78.000.000 (settantottomilioni) mediante emissione, anche in più tranches, di azioni ordinarie riservate in opzione agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2441 primo comma del Codice Civile, con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, nonché l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia sia all'estero, o di warrant;</p>

- *di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentati pro tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione ai sensi di legge presso il Registro delle Imprese delle presenti delibere e del testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."*

1.2 Seconda deliberazione.

"L'Assemblea Straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore SpA,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori*

delibera

- *fatta salva, nei limiti di importo di cui all'art. 23, comma 2, dello statuto, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 Codice Civile in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, per un importo che, tenuto*

conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamiliioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento;

- *di modificare conseguentemente l'articolo 6, punto 6. dello Statuto sociale come di seguito riportato:*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6	Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6
6. L'assemblea straordinaria del 29/30 aprile 2009 ha deliberato: a) omissis b) fatta salva, nei limiti di importo di cui al successivo art. 23 comma 2, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 cod. civ. in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamiliioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.	6. L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 ha deliberato: a) omissis b) <i>fatta salva, nei limiti di importo di cui all'art. 23, comma 2, dello statuto, la competenza del consiglio di amministrazione di cui all'art. 2410 Codice Civile in merito all'emissione di obbligazioni non convertibili, di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2420 ter del Codice Civile, la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni con correlato aumento del capitale sociale, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, per un importo che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di ciascuna emissione, non ecceda i limiti di volta in volta consentiti ai sensi di legge e non ecceda, comunque, l'importo massimo di nominali euro 260.000.000 (duecentosessantamiliioni), determinandone modalità, termini, condizioni ed il relativo regolamento.</i>

- *di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentati pro tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione ai sensi di legge presso il Registro delle Imprese delle presenti delibere e del testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese”.*

1.3 Terza deliberazione.

“L'Assemblea Straordinaria della Arnoldo Mondadori Editore SpA,

- *vista la Relazione illustrativa degli Amministratori*

delibera

- *di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranche, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni), con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4, secondo periodo del Codice Civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale;*
- *di modificare conseguentemente l'articolo 6, punto 6. dello Statuto sociale come di seguito riportato:*

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6</p> <p>6. L'assemblea straordinaria del 29/30 aprile 2009 ha deliberato:</p> <p>a) omissis</p> <p>b) omissis</p>	<p>Capo II. CAPITALE SOCIALE Articolo 6</p> <p>6. L'assemblea straordinaria del 30 aprile 2014 ha deliberato:</p> <p>a) omissis</p> <p>b) omissis</p> <p>c) di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranches, di un numero di azioni ordinarie comunque non superiore al 10% del numero complessivo di azioni costituenti il capitale sociale di Arnoldo Mondadori Editore alla data di eventuale esercizio della delega e comunque per un importo nominale non superiore ad Euro 20.000.000,00 (venti milioni), con facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, il prezzo di emissione, compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento e il termine per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, con il limite e la condizione che, in conformità all'art. 2441 comma 4 secondo periodo del Codice Civile, il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale.</p>

- *di dare mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentati pro tempore in via tra loro disgiunta, per procedere all'iscrizione ai sensi di legge presso il Registro delle Imprese delle presenti delibere e del testo adottato dello statuto sociale, con facoltà di apportarvi ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese."*

27 marzo 2014

Arnoldo Mondadori Editore SpA
 per il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente

(Marina Berlusconi)

